"Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ Associazione di promozione sociale"

STATUTO

così come modificato dall'Assemblea delle associate e degli associati in data 10 aprile 2010, in data 26 novembre 2011, in data 24 marzo 2012, in data 21 giugno 2019, in data 29 maggio 2021 e in data 6 settembre 2022

Art. 1 Nome e sede

1.1. È costituita l'associazione di promozione sociale "*Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ Associazione di promozione sociale*", con sede in Bergamo, via Sant'Alessandro n. 14, che assume, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 117/2017, la qualifica di ente del terzo settore (ETS) in qualità di associazione di promozione sociale e la denominazione di "*Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ Associazione di Promozione Sociale*" (o, in sigla: "*Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ APS*"), di seguito, in breve, "Associazione".

1.2. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dal presente statuto.

1.3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutte le associate e di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.5. Con deliberazione del Consiglio esecutivo la sede dell'Associazione potrà essere modificata nell'ambito dello stesso Comune di Bergamo.

Art. 2 Attività di interesse generale perseguite

2.1. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate nel medesimo articolo e che sono specificate negli articoli 5 e 6 del predetto decreto legislativo:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

2) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori/delle consumatrici e degli/delle utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (lett. w).
2.2. L'Associazione è ente non commerciale ai sensi del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 3 Finalità e modalità di svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione e ulteriori attività associative

3.1. L'Associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale indicate nell'articolo 2 nei limiti degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 117/2017 per perseguire i seguenti scopi: contribuire a sviluppare e a diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans* e intersex (LGBTI+) a livello regionale, nazionale, eurounitario e internazionale, e in particolare di promuoverne lo studio, la conoscenza e la difesa tra tutte le operatrici e tutti gli operatori del diritto, sollecitando l'attenzione del mondo giudiziario verso il rispetto delle diversità.
3.2. L'Associazione, al fine di promuovere, affermare e tutelare i diritti e gli interessi delle persone LGBTI+:
a) favorisce e promuove la tutela giudiziaria, nonché l'utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva, presso le Corti nazionali e internazionali;
b) propone presso ogni sede competente l'adozione di provvedimenti a carattere normativo e si adopera per la soluzione di problemi e contrasti connessi all'interpretazione ed all'applicazione delle leggi vigenti;
c) partecipa ai procedimenti di consultazione di autorità pubbliche, nazionali ed internazionali;
d) promuove iniziative, corsi e seminari di formazione, in collaborazione con gli Ordini professionali e le associazioni rappresentative delle operatrici e degli operatori del diritto;
e) stipula convenzioni, promuove e partecipa a progetti con soggetti istituzionali e professionali, anche in materie correlate od analoghe;
f) organizza incontri per favorire il dibattito, la discussione e la divulgazione a livello sociale, anche in collaborazione con università, scuole di specializzazione, ordini professionali, associazioni che si occupano di diritti e cultura LGBTI+, di professioniste/i e di imprese, camere di commercio, istituti di ricerca, organismi istituzionali a livello locale, nazionale ed internazionale ed altri enti ed organismi;
g) promuove la pubblicazione di libri, riviste e articoli scientifici.
3.3.Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione:
a) organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi;
b) partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni ed organismi, pubblici e privati, a livello locale, nazionale e comunitario;
c) promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, su supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;
d) effettua ricerche e ne diffonde i risultati;
e) coopera con le autorità pubbliche, comunali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali per il raggiungimento di scopi sociali, anche partecipando ad organismi pubblici ove richiesto;
f) fornisce informazioni, consulenza e collaborazione agli operatori del diritto, ai soggetti istituzionali, nonché ai privati;
g) realizza strutture di servizio per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 Autonomia e assenza di finalità di lucro

4.1. L'Associazione è autonoma e indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale ed è ispirata ai valori dell'antifascismo.
4.2. L'Associazione non persegue fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra le associate e gli associati, anche in forme indirette.

Art. 5 Associate e associati

5.1. L'Associazione dovrà essere sempre costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore delle proprie associate e dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate e dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5.2. Possono essere ammesse e ammessi all'Associazione, purché aderiscano ai valori e agli scopi statutari e manifestino l'interesse e la volontà di contribuire alle attività di cui all'art. 2 dello statuto, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 3:

I. avvocate e avvocati;
II. praticanti avvocate e praticanti avvocati;
III. studentesse e studenti iscritte/i a un corso di laurea o a un corso universitario successivo alla laurea, anche non in materie giuridiche;
IV. soggetti di comprovata esperienza o competenza in materie LGBTI+.

5.3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio esecutivo a maggioranza, a seguito dell'invio di una domanda di ammissione e di colloquio con il Consiglio esecutivo volto a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione. In caso di mancata ammissione è consentito, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso da parte dell'interessata o dell'interessato all'assemblea degli associati e delle associate.

Hanno diritto di voto nelle deliberazioni di rinnovo delle cariche sociali tutte le associate e tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro delle associate e degli associati.

5.4. La qualità di associata/o si perde per:

a) recesso;

b) decadenza, in caso di mancato versamento regolare della quota associativa entro la data di scadenza prevista;

c) esclusione, per violazione da parte dell'associata/o del presente statuto, quando l'attività della medesima / del medesimo sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione o sia ad essi pregiudizievole, quando l'associata/o abbia compiuto azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione, quando l'associata/o si sia resa/o colpevole di un atto lesivo dei principi di rispetto della persona e dell'onore secondo quanto disciplinato dall'art. 10 oppure quando non partecipi a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo o senza dare preavviso almeno sette giorni prima della data prevista di svolgimento;

d) esclusione per la mancata partecipazione personale ad un evento e/o attività organizzata dall'Associazione all'anno tra quelli indicati dal Consiglio esecutivo.

La decadenza e l'esclusione sono decise dal Collegio di garanzia, a maggioranza assoluta delle sue componenti e dei suoi componenti. La perdita della qualità di associata/o diviene effettiva solo a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea delle decisioni del Collegio di garanzia.

Fino all'intervenuta ratifica da parte dell'Assemblea l'associata/o, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma che precede, non potrà esercitare i diritti connessi a tale sua qualità.

5.5. La perdita della qualità di associata/associato per i motivi di cui ai commi precedenti non dà diritto alla ripetizione della quota sociale.

5.6. È esclusa la figura dell'associata/associato temporanea/o.

5.7. Le associate e gli associati hanno diritto di esaminare ed estrarre copia dei registri sociali obbligatori dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 117/2017 facendone richiesta scritta alla/al Presidente.

5.8. L'Associazione ha facoltà di assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate e dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del d.lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità indicate nel presente statuto; in ogni

caso, il numero e delle lavoratrici impiegate e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie e dei volontari o al cinque per cento del numero delle associate e degli associati.

Art. 6 Organi

6.1. Sono organi dell'Associazione:
I. l'Assemblea generale;
II. il Consiglio esecutivo;
III. la/il Presidente;
IV. il Collegio di garanzia;
V. il Comitato scientifico.

Art. 7 Assemblea generale

7.1. L'Assemblea generale è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutte le associate e tutti gli associati in regola con i pagamenti della quota annuale. Ogni associato/a dispone di un voto.
7.2. All'Assemblea spettano le competenze inderogabili contenute nell'art. 25 del d.lgs. 117/2017, fatto salvo per la lett. *i)* e comunque l'Assemblea generale decide sui seguenti argomenti:
- indirizzo generale dell'Associazione;
- modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- elezione e revoca delle/dei componenti del Consiglio esecutivo;
- elezione delle/dei componenti del Collegio di garanzia;
- approvazione del bilancio sociale e della relazione di missione;
- quota d'associazione annuale su proposta del Consiglio esecutivo;
- trasformazione, fusione o scissione;
- elezione e revoca, qualora sussistenti i requisiti previsti dalla legge, delle/dei componenti dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- tutte le altre questioni che il Consiglio esecutivo dovesse ritenere utile sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

7.3. L'Assemblea generale può svolgersi:
a) mediante riunione delle associate/degli associati nel luogo stabilito per l'Assemblea;
b) attraverso consultazione e deliberazione a distanza;
c) secondo altre modalità che siano rese possibili dalla tecnica e assicurino il rispetto del principio democratico attraverso la partecipazione delle associate e degli associati;
7.4 Tutte le comunicazioni e le consultazioni previste dal presente articolo si intendono validamente effettuate attraverso l'invio di posta elettronica a ciascuna associata e a ciascun associato all'indirizzo dalla stessa / dallo stesso indicato o agli indirizzi ufficiali dell'Associazione. In casi particolari o di necessità è rimessa alla/al Presidente la facoltà di utilizzare altri mezzi per le comunicazioni.
7.5. Convocazione dell'Assemblea generale.
7.5.1. L'Assemblea generale si tiene su convocazione inviata alle associate e agli associati da parte della/del Presidente quando è necessario secondo gli interessi dell'Associazione e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
7.5.2. La convocazione dell'Assemblea generale può anche essere richiesta per iscritto alla/al Presidente da almeno il dieci per cento delle associate/degli associati con l'indicazione delle questioni da trattare. La/Il Presidente provvede a convocarla entro 30 giorni dalla richiesta.
7.6. Assemblea mediante riunione.
7.6.1. L'Assemblea generale si tiene ai sensi del precedente 7.3 almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.
7.6.2. Deve tenersi con le stesse modalità l'Assemblea generale chiamata a:

- eleggere le/i componenti del Consiglio esecutivo;
- eleggere le/i componenti del Collegio di garanzia.

7.6.3. L'Assemblea è convocata con il preavviso di un mese contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione in prima e in seconda convocazione. In caso d'urgenza, il termine può essere ridotto a quindici giorni. Le associate e gli associati possono presentare proposte o mozioni da discutere in Assemblea fino a dieci giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto alla/al Presidente.

7.6.4. L'assemblea è presieduta dalla/dal Presidente, in mancanza dalla/dal vicepresidente e, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina una propria/ un proprio Presidente. La/Il Presidente provvede alla nomina di un/una Segretario/a, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal/dalla Presidente dell'Assemblea e dalla/dal Segretaria/o.

7.6.5. L'associata/o che fosse impossibilitata/o a partecipare all'Assemblea generale può delegare il proprio voto ad un'altra/un altro associata/o. Ciascuna/ciascun associata/o può ricevere fino a due deleghe di voto.

La rappresentanza non può essere conferita né alle/ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o alle/ai dipendenti, per effetto del co. 3, art. 24, del d.lgs. 117/2017, che richiama il co. 5 dell'art. 2372 c.c.

7.6.6. L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle/degli associate/i. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza di almeno un terzo delle/degli associate/i. È considerata/o presente l'associata/o che partecipa all'assemblea in videoconferenza o con altre modalità offerte dalla tecnica che consentano di verificare l'effettiva e contestuale partecipazione.

7.6.7. Le deliberazioni sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole delle/dei presenti, tra i quali si conteggiano le associate e gli associati assenti che hanno delegato il voto.

7.6.8. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà delle associate/ degli associati e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

7.6.9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, oppure la trasformazione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno la metà più una/o delle associate/ degli associati.

7.7. Assemblea generale mediante consultazione scritta e deliberazione a distanza.

7.7.1. L'assemblea generale attraverso consultazione e deliberazione a distanza, è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio esecutivo e approvato dall'Assemblea generale.

7.7.2. Il regolamento deve assicurare che tutte/o le/gli associate/i siano messe/i in grado di partecipare alle consultazioni e alle deliberazioni, assicurando tempi congrui per poter esprimere il proprio parere o il proprio voto.

7.7.3. I quorum strutturali e funzionali indicati dal regolamento, nel rispetto delle differenze relative ai quorum costitutivi legati alla diversa modalità di tenuta dell'Assemblea, devono essere coerenti con quelli previsti dallo statuto a seconda dell'oggetto della deliberazione.

7.8. Assemblea generale tenuta secondo altre modalità, che siano rese possibili dalla tecnica.

L'Assemblea generale può essere tenuta con altre modalità, rese possibili dalla tecnica, previa adozione da parte del Consiglio esecutivo di apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale.

In questo caso ed in quello indicato nel comma 7.7 l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trovano la/il Presidente ed la/il Segretaria/o.

Art. 8 Il Consiglio esecutivo

8.1. Il Consiglio esecutivo è composto da 5 o 7 componenti compresa/o la/il Presidente, di cui rispettivamente almeno 3 o 4 avvocate o avvocati, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

8.2. Possono essere elette/i componenti del Consiglio esecutivo soltanto le associate e gli associati, che siano iscritti all'Associazione da almeno 2 anni, fatta eccezione per l'elezione del primo Consiglio esecutivo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.3. La/Il Presidente dell'Associazione, la/il Vice presidente e una/un Segretaria/o sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio esecutivo tra i suoi componenti.

8.4. Le/I componenti del Consiglio esecutivo durano in carica tre anni.

8.5. In caso di dimissioni, perdita della qualità di associata/o o decesso di una/un consigliera/e, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti / delle non elette in occasione delle procedura di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove non vi siano candidati/e non eletti/, il Consiglio esecutivo provvederà con la massima urgenza consentita alla convocazione dell'Assemblea generale, al fine della elezione dei/delle componenti del Consiglio. In ogni caso, i/le componenti così nominati/e rimangono in carica per il tempo residuo rispetto alla durata del Consiglio esecutivo prevista dal comma 8.4. Il venir meno della maggioranza dei/delle consiglieri/e comporta la decadenza del Consiglio esecutivo, che deve essere integralmente rinnovato dall'Assemblea generale.

8.6. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che la/il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

8.7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza delle/dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

8.8. Il Consiglio è presieduto dalla/dal Presidente, in sua assenza dalla/dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dalla/dal più anziana/o delle/dei presenti.

8.9. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dalla/del Presidente e dalla/dal Segretaria/o.

8.10. Le riunioni potranno essere svolte anche in videoconferenza.

8.11. Il Consiglio esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; indirizza le attività dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali; delibera sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno e ne gestisce i fondi. Procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea generale.

8.12. Il Consiglio esecutivo segnala al Collegio di garanzia la decadenza e la sussistenza di una causa di esclusione delle associate e degli associate. Una volta ricevuta la delibera del Collegio di garanzia in tali casi, la sottopone alla ratifica della prima Assemblea successiva alla pronuncia della delibera stessa.

Art. 9 La/Il Presidente

9.1. La/Il Presidente, e in caso di suo impedimento la/il Vicepresidente, eletti ai sensi dell'art. 8.2, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, curano l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio esecutivo.

9.2. La/Il Presidente resta in carica tre anni. Non può essere eletta/o più di due volte consecutive.

9.3. Nei casi d'urgenza la/il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio esecutivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
9.4. La/Il Presidente, sovraintende agli adempimenti obbligatori ai sensi dell'art. 11 d. lgs. 117/2017 che sono necessari per l'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore e per l'indicazione degli estremi dell'iscrizione in tale registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'Associazione.

Art. 10 Collegio di garanzia
10.1. Il Collegio di garanzia è composto da tre associate o associati. Ciascuna/ciascun componente resta in carica per la durata di anni cinque.
10.2. Il Collegio elegge al proprio interno una/un Presidente.
10.3. Il Collegio decide sulle violazioni, da parte delle associate e degli associati, delle norme del presente statuto e di altre azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione rilevanti ai fini del punto 5.3.
10.4. Esso delibera su istanza del Consiglio esecutivo o di almeno dieci associate/associati il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
I. censura scritta;
II. sospensione temporanea;
III. esclusione.
10.5. Il Collegio di garanzia, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.
10.6. La decisione adottata è depositata presso il Consiglio esecutivo e comunicata alle interessate/agli interessati dalla/dal Presidente entro i successivi quindici giorni.
10.7. La decisione è esecutiva solo a seguito della sua ratifica da parte dell'Assemblea generale.

Art. 11 Il Comitato scientifico
11.1. Le/i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio esecutivo su proposta del/della Presidente.
11.2. Il Comitato scientifico è composto da sei componenti, scelte/i anche tra persone non appartenenti all'Associazione, purché abbiano competenze in materia di diritti delle persone ovvero godano di particolari meriti in ambito accademico.

Art. 12 Articolazione territoriale
12.1. L'Associazione ha sedi territoriali, organizzate su base provinciale.
12.2. Ciascuna sede provinciale ha una propria/un proprio responsabile che rappresenta l'Associazione nel territorio della provincia e ne cura la realizzazione dell'oggetto sociale a livello locale.
12.3. La/Il rappresentante provinciale, nominata/o dal Consiglio esecutivo, sulla base di un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio esecutivo e approvato dall'Assemblea generale, dura in carica al massimo 3 anni.
12.4. Le attività organizzate in proprio dalle sedi provinciali devono essere coordinate con gli organi statutari nazionali. Le sedi provinciali non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale.

Art. 13 Patrimonio, raccolta fondi e quote sociali
13.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
13.2. I fondi necessari al perseguimento dei fini dell'Associazione saranno costituiti dalle quote sociali, donazioni, e contributi di enti italiani e stranieri, finanziamenti erogati da istituti, enti pubblici e privati, ordini professionali, proventi derivanti

dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni pubblicazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
13.3. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017.
13.4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici/fondatori, associate/i, lavoratrici/lavoratori e collaboratrici/collaboratori, amministratrici/amministratori ed altre/altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili i casi indicati dall'art. 8, co 3, d.lgs. 117/2017.
13.5. Le quote di associazione a Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ Associazione di Promozione Sociale sono stabilite dal Consiglio esecutivo e devono essere corrisposte all'atto dell'ammissione e successivamente entro il mese di gennaio di ogni anno.
13.6. È obbligatorio reinvestire l'avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 Gratuità delle cariche sociali
14.1. Nessun compenso è dovuto per le attività svolte in ragione delle proprie cariche sociali.

Art. 15 Scioglimento, trasformazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione
15.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti delle associate e delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare una/uno o più liquidatori/liquidatrici e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017.
15.2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
15.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
15.4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 del presente articolo avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 16 Bilanci e rendiconti
16.1. Al termine di ogni anno solare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017, il Consiglio esecutivo redige il bilancio d'esercizio ed il conto perdite e profitti che dovrà essere approvato entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale successivo dall'Assemblea ordinaria. Qualora particolari esigenze lo prevedano il bilancio può essere approvato entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale.
16.2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essi devono essere redatti con le forme, i contenuti e le modalità indicati nell'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 e devono essere accompagnati dal bilancio sociale che deve essere redatto nei casi e nei modi

prescritti dall'art. 14 d.lgs. n. 117/2017 e che deve dare atto anche del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 117/2017 se previsto dalla legge.

16.3. Nelle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio, le/i componenti del Consiglio esecutivo non votano ai sensi dell'art. 2373 c.c., come richiamato dall'art. 24 del d. lgs 117/2017.

Art. 17 Rinvio

17.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le normative vigenti in materia e le norme del Codice civile per le associazioni non riconosciute.

Art. 18 Norme transitorie

18.1. Alla data di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea generale in data 29 maggio 2021, tutte e tutti coloro che, a quella data, rivestono la qualità di aderenti a "*Rete Lenford*" divengono automaticamente associate e associati di "*Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+ Associazione di Promozione Sociale*", senza necessità di apposita domanda e di versamento o integrazione della quota associativa per l'anno in corso. Da tale data decorre l'effettiva anzianità di iscrizione all'Associazione, ai fini dello statuto e dei regolamenti.

18.2. L'anzianità di elezione dei componenti dell'attuale Collegio di garanzia dovrà essere computata ai fini del calcolo della durata della carica di cui all'art. 10.1. Le/Gli attuali componenti in carica del Collegio di garanzia, il cui mandato risulterebbe per l'effetto cessato o in scadenza nell'anno in corso, sono prorogati in carica di un anno.